

Verbale dell'adunanza

del giorno 15 gennaio 1915.

Sono presenti: il Vice Presidente Magaldi, il quale presiede l'adunanza in sostituzione del Presidente, impedito; i Consiglieri Tonardo e Benedetto, il Direttore Generale Cocci ed il Consigliere Rosmini quale Segretario del Consiglio di Amministrazione.

1. Soprattassa sulle assicurazioni.

Il Direttore Generale riferisce che con R. Decreto del 22 ottobre 1914 venne elevata da due a cinque centesimi per lire, a decorrere dal 1° novembre, la soprattassa addizionale alla tassa su le assicurazioni. In relazione a quanto è disposto dall'art. 15 del Regolamento 5 agosto 1912, e secondo gli schiarimenti verbali dati dalla Direzione Generale delle Finanze, si da ritenere che l'Istituto dovrà corrispondere la maggiore addizionale su tutti i premi riscossi dal 1° novembre in poi, anche se scaduti antecedentemente, perchè l'incasso dei premi non può seguire, e non segue, l'ordine della scadenza, sia per effetto dei diversi periodi di mora concessi dalle Compagnie che hanno ceduto il portafoglio, e sia per effetto delle spedizioni all'incasso di quietanze arre-

dy

nate in seguito ad arretrato riattivazioni. Ad ogni modo, poiché tale interpretazione potrebbe dar luogo a qualche dubbio, il Direttore Generale desidera sentire l'avviso del Comitato Permanente.

Resta da esaminare una seconda questione, quella cioè del recupero da parte dell'Istituto della maggiore addizionale. Per i premi scaduti dopo il 1° novembre, l'Istituto deve naturalmente rivalersi sent'altro verso gli assicurati. Il Direttore Generale fa notare che, non essendo il R. Decreto del 22 ottobre venuto a conoscenza dell'Ufficio di Contabilità che nel corso del mese di novembre, quando cioè le quittanze scadenti in novembre si trovavano già presso gli Agenti Generali sin dalla fine di ottobre, e quelle di dicembre erano già quasi tutte compilate e pronte per la spedizione, non poté in esse tenersi conto della nuova soprattassa, l'applicazione della quale si è iniziata soltanto con la emissione delle quittanze del Gennaio. Quanto ai premi scaduti antecedentemente al 1° novembre, poiché gli introiti sono registrati nel loro ordine cronologico come risultano dai rendiconti degli Agenti Generali, sarebbe necessario un rilevante lavoro per stralciare dagli introiti fatti dopo il 1° novembre, quelli relativi a premi di scadenza anteriore, per predisporre

il recupero della differenza dell'addizionale.

Il Direttore Generale aggiunge che, quando si stabilisse di rivalersi verso gli assicurati, si creerebbe loro una disparità di trattamento che non sembra equa: l'aggravio infatti colpirebbe soltanto gli assicurati che, valendosi di un loro diritto, hanno pagato i loro premi di agosto, settembre e ottobre entro i termini di mora, ma dopo il 1° novembre, mentre ne sarebbero esenti coloro che effettuarono il pagamento prima di quel giorno.


Per norma del Comitato, il Direttore Generale aggiunge ancora che secondo calcoli approssimativi fatti dall'Ufficio di Contabilità, la rinuncia alla rivalsa onde trattasi importerebbe allo Istituto una perdita totale di circa un migliaio di lire.

Drf

Il Comitato, sentite le comunicazioni del Direttore Generale, è d'avviso:

1°) che sia da adottare senz'altro la interpretazione conforme alle dichiarazioni già fatte dalla Direzione Generale delle Casse, pagando cioè la nuova addizionale su tutti indistintamente i premi introitati dal 1° novembre 1914 in poi;

2°) che non convenga provvedere al recupero della maggiore addizionale verso gli assicurati che paga-



rono dopo il 1° novembre i premi scaduti antecedentemente. Il corrispondente ammontare sarà da riversarsi nel conto delle spese varie a carico dell'esercizio.

2. Imposta di ricchezza mobile.

Il Direttore Generale riferisce che, secondo gli accordi intervenuti nel corso dell'esercizio 1913 fra l'Ufficio di Contabilità e l'Ufficio Speciale, le trattative per imposta di ricchezza mobile sugli assegni dei membri del Consiglio di Amministrazione e sugli stipendi pagati alla Direzione Generale, agli impiegati ed al personale di servizio, furono eseguite, a tutto il 31 dicembre 1914, secondo il sistema già iniziato nel 1912 dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio (che allora si occupava dei conti dello Istituto) nelle seguenti misure:

7.65% per gli stipendi relativi a Consiglieri ed a funzionari già appartenenti ad Amministrazioni dello Stato; 9.18% per tutti gli altri impiegati con stipendio superiore alle L. 1.280 annue; 8.90% (circa) per gli impiegati aventi stipendio compreso fra le L. 640 e le L. 1.280.

Per contro, in relazione al disposto del capo VIII della nota Conversione con l'Agenzia Superiore delle Imposte, la quale dispone che tutti gli stipen-

di, comunque corrisposti dallo Istituto, siano classificati in categoria C, l'Ufficio di Contabilità, d'accordo con l'Ufficio Speciale, dispone per il pagamento della imposta nella misura seguente:

9.36% indistintamente per tutti i Consiglieri, per la Direzione e per gli impiegati con stipendi superiori alle L. 1280; 9.08% circa per gli stipendi compresi fra L. 640 e L. 1280.

Per tal modo, l'imposta pagata risulta, per l'anno 1913, superiore a quella rimborsata di L. 3.402,72, e di una somma pressoché uguale sarà superiore per il 1914.

Nello approvare la relazione sui conti introiti e spese e sulle situazioni patrimoniali degli esercizi 1912 e 1913, il Comitato Permanente, nella sua adunanza del 5 gennaio corrente, ha disposto che per il 1913 tale differenza sia registrata nel conto spese di Amministrazione. E il Direttore Generale ritiene che per analogia possa provvedersi nello stesso modo anche per il decorso anno 1914; ma avverte che per l'anno 1915 se si perseverasse nel pagamento degli stipendi netti nella misura fin qui seguita, lo sbilancio di imposta che resterebbe a carico dello Istituto per effetto dell'aumento di imposta sancito con le ultime disposizioni legislative, si aggraverebbe

dot




intorno alle L. 14.460. Tale differenza sarebbe formata per L. 3200 sul blocco di stipendi relativi ai Consiglieri ed ai funzionari già appartenenti ad Amministrazioni dello Stato, e per L. 11.260 circa sul blocco degli stipendi degli altri funzionari con stipendio superiore a L. 1667.

Il Direttore Generale chiede pertanto al Comitato se, per ottenere il pareggio, debbansi gravare gli stipendi del necessario aumento di trattuta, che corrisponderebbe al 2.90% per il primo gruppo, ed al 1.37% per il secondo.

Il Comitato, sentite le comunicazioni del Direttore Generale, è di parere che a decorrere dal 1° gennaio corrente debba farsi luogo alla maggior trattuta sopra indicata, su tutti gli stipendi.

Dopo di ciò il Vice Presidente toglie la seduta.

Il Presidente del Consiglio


Il Direttore Generale


Il Cons.^o Segretario, otten.
